



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 19349/20185/20194/I/CPGT

delibera n. 2227/1P

Il Consiglio nella seduta del 6/12/18, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere A. Novarelli;

vista la nota del 22.10.2018 acquisita al Prot. informatico di cui in riferimento, con la quale il **Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria dott. Francesco ODDI**, in considerazione delle scoperture di organico che interessano la **Commissione medesima**, chiede di effettuare procedura di interpello in sede nazionale per la copertura di **n.1 Presidente di sezione, 2 Vice Presidenti e 6 Giudici tributari la per la durata di 12 mesi;**

rilevate le effettive carenze nella Commissione per le qualifiche segnalate, rispetto al D.M. dell'11/4/2008 di determinazione dell'organico;

tenuto conto di quanto comunicato dal Presidente della Commissione con la nota del 07/11/2018, in relazione all'espletamento dell'interpello interno effettuato in pari data con parziale esito positivo di 3 giudici, ma non utile a sopperire le criticità dell'organico rappresentate;

vista la risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, con la quale, al fine di armonizzare le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in materia, vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo 545/92 ;


vista la risoluzione Consiliare n. 7 del 13/10/2015;

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura di **n.1 Presidente di sezione, 2 Vice Presidenti e 6 Giudici tributari per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTR dell'Umbria** per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come emendata nella seduta del Consiglio di Presidenza del 04 luglio 2017, rammentando, in particolare:






Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 1) **Partecipazione ad interpello nazionale.** Il magistrato interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate (Es: Presidente di sezione potrà anche essere applicato come vice-presidente o giudice) e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti, (es: non sarà possibile l'applicazione alla Commissione regionale di un giudice della Commissione provinciale che non sia in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni di giudice della Commissione regionale).
- 2) **Svolgimento dell'interpello.** Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:
 - a) per le applicazioni ad una Commissione Provinciale avranno precedenza gli appartenenti alle Commissioni della Regione in cui essa è ubicata, mentre per quelle ad una Commissione Regionale avranno precedenza gli appartenenti a Commissioni Regionali delle Regioni limitrofe;
 - b) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. (ad esempio: nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Provinciale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Provinciali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Regionali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto. Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Regionale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Regionali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Provinciali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto);
 - c) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui ai punti a) e b), è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dalle sedi di titolarità degli stessi;

in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà:

- c) il possesso di qualifica superiore a quella dell'incarico da coprire;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica, calcolata secondo i criteri di cui alle Risoluzioni Consiliari n. 4 e n. 6 del 2012;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

3) Documentazione obbligatoria - Interpello. Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta sul modello pubblicato unitamente al bando per il singolo interpello, completa della dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità oggettiva per la sede di applicazione e dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso, oltre al nulla osta all'applicazione reso dal Presidente della Commissione di organica appartenenza.

Se il partecipante all'interpello per l'applicazione alla Commissione Regionale proviene da una Commissione Provinciale dovrà attestare, nella domanda di partecipazione, anche il possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una Commissione Regionale, di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5 del D.Lgs. 545/92, specificando in particolare lettera del detto art. 5 cui corrispondono i requisiti posseduti;


Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante ad interpello per applicazioni in via non esclusiva dovrà contenere anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione. In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;
- c) l'attestazione del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze.

Il partecipante avrà cura di verificare la completezza del nulla osta prima dell'inoltro al Consiglio, in quanto in assenza delle specifiche di cui ai punti a), b) e c) lo stesso sarà considerato incompleto ed **il candidato sarà escluso dall'interpello.**

4) Durata. L'applicazione sarà concessa per il periodo indicato dal Presidente della Commissione richiedente, nel limite della durata massima di un anno, comprensivo di eventuali proroghe.

5) Concessione di proroghe. La proroga dell'applicazione potrà essere concessa unicamente nel caso di precedente applicazione inferiore a 12 mesi, ma in ogni caso il periodo di applicazione comprensivo delle eventuali proroghe non potrà superare il limite di un anno. La richiesta di proroga segue analogo iter della richiesta dell'interpello e, pertanto, dovrà essere formulata dal Presidente della Commissione interessata, avendo cura di attivarsi per tempo in modo che pervenga al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria almeno 30 giorni prima





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

della scadenza dei termini di cui si chiede il prolungamento. Ove la proroga sia chiesta dal Presidente di una Commissione provinciale, lo stesso dovrà inviarla per il parere al Presidente della rispettiva Commissione regionale, già completa di tutte le documentazioni previste ed indicate nella richiamata risoluzione n. 7/2015, il quale provvederà, verificata la completezza della documentazione a corredo ed esperito ogni utile accertamento, ad inoltrarla sollecitamente al Consiglio di Presidenza con il parere motivato sulla richiesta di proroga.

- 6) Limite del numero di incarichi.** Si ritiene necessario stabilire un limite alle applicazioni concedibili, in quanto il contemporaneo svolgimento dell'incarico di magistrato tributario in un numero eccessivo di Commissioni e/o sezioni non è certamente idoneo ad assicurare l'adeguatezza delle funzioni prestate, intesa come corretto apporto al lavoro dei collegi giudicanti, attesa la complessità delle materie trattate ed il conseguente tempo ragionevolmente occorrente allo studio delle pratiche affidate ed alla stesura delle motivazioni, unitamente a quello per il raggiungimento delle diverse sedi.

Il numero complessivo delle applicazioni interne ed esterne è, pertanto, complessivamente fissato nel massimo di tre, mentre rimane in ogni caso fermo a massimo due per le applicazioni interne e massimo due per quelle esterne.

Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo anzidetto, si stabilisce che nella Commissione di applicazione il magistrato potrà essere assegnato ad una unica sezione;

- 7) Revoca dell'applicazione.** Poiché le applicazioni hanno la funzione fondamentale di sopperire temporaneamente alle carenze di magistrati che si verificano nelle more del completamento delle procedure concorsuali e nel caso in cui la composizione dell'organico della Commissione di applicazione presenti carenze tali da impedire o rendere particolarmente difficoltoso svolgere la normale attività giudicante, il magistrato che partecipi agli interPELLI allo scopo indetti ha l'obbligo di valutare attentamente la reale possibilità di fornire il contributo lavorativo richiesto con continuità e per tutta la durata dell'incarico.

Per tale motivo non potranno essere concesse revoche prima della scadenza naturale delle applicazioni in atto, tranne che per documentate causa di forza maggiore o, comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato.

Nel caso in cui la revoca della applicazione venga chiesta per documentate causa di forza maggiore o, comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato, essa potrà essere concessa, ma il richiedente non potrà partecipare ad altra procedura di interpello per applicazione per un periodo di 6 mesi dalla concessione della revoca stessa.

- 8) Cessazione d'ufficio dell'applicazione.** In considerazione delle particolari modalità autorizzative delle applicazioni, con particolare riferimento ai nulla osta rilasciati dai Presidenti delle Commissioni di organica appartenenza previa la attenta valutazione dell'impatto sulla organizzazione interna e della produttività del richiedente, nel caso in cui l'applicato cambi sede di organica appartenenza, sia per trasferimento o applicazione in via esclusiva che per passaggio





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

di carica, sarà tenuto a far pervenire al Consiglio di Presidenza entro 15 giorni dall'assunzione delle funzioni presso la nuova sede, il nulla osta alla prosecuzione delle applicazioni in essere rilasciato dal Presidente della nuova Commissione di appartenenza. In mancanza del detto nulla osta tutte le applicazioni in essere presso altre Commissioni verranno revocate d'ufficio al verificarsi dell'evento, decorsi quindici giorni dalla assunzione delle funzioni presso la nuova sede di titolarità.

L'interpello viene, pertanto, bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) e con trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.

Gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, **a pena di esclusione**, della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3);


Si ribadisce, in particolare, che **è cura del partecipante verificare la completezza della documentazione prodotta prima dell'inoltro al Consiglio, in quanto l'incompletezza nella compilazione della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**

IMPORTANTE: Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere tramite NSD ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, unitamente all'elenco nominativo di tutti i partecipanti all'interpello di che trattasi utilizzando esclusivamente il mezzo di spedizione trasmissione tra AOO, come previsto dalla nota di coordinamento prot. n. 879 del 21/06/2016 del DSI. ed inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura: INTERPELLO PER APPLICAZIONI.

Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.

L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza.**





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si comunichi ai Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.

IL PRESIDENTE
Antonio LEONE

